

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 novembre 2004, n.294

Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, individua, nell'ambito dell'Ispettorato centrale repressione frodi, 22 unità organizzative di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'articolo 2, comma 2-bis, stabilisce che, al fine di favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di 239 unità, tra cui 4 dirigenti di seconda fascia;

Ritenuto di adeguare l'organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi alle disposizioni della citata legge 27 marzo 2004, n. 77, al fine di garantire una più efficace tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e dei consumatori e di incrementare l'efficacia dell'attività di indirizzo e coordinamento della struttura, mediante l'istituzione di ulteriori quattro unità organizzative di livello dirigenziale, di cui tre uffici presso l'Amministrazione centrale, ai quali affidare, rispettivamente, compiti di consulenza giuridica agli uffici ed ai laboratori, di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato, di controllo di gestione e vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori;

Considerato che l'Ufficio periferico di Firenze, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con le tre sedi distaccate di Pisa, Perugia e Ancona, presenta una circoscrizione territoriale eccessivamente ampia, anche in considerazione delle caratteristiche del contesto economico e produttivo delle regioni Toscana, Umbria e Marche; Ritenuto pertanto, nell'ambito delle suddette quattro nuove unità organizzative di livello dirigenziale, di istituire ad Ancona un nuovo Ufficio periferico dirigenziale, con sede distaccata in

Perugia, allo scopo di garantire un controllo piu' capillare sul territorio delle Marche e dell'Umbria; Considerato, altresì, necessario procedere all'istituzione di un laboratorio centrale, con sede in Roma, di livello non dirigenziale, con compiti di coordinamento dell'attività dei laboratori dell'Ispettorato sotto il profilo tecnico-scientifico, di espletamento di particolari analisi specialistiche, di coordinamento dell'attività di studio e ricerca svolta dagli altri laboratori, di gestione del controllo di qualità dei laboratori ed organizzazione di prove interlaboratorio, sia all'interno che all'esterno dell'Ispettorato;
Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 aprile 2004;
doto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 luglio 2004 e del 30 agosto 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 6839 del 27 ottobre 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, e' sostituito dal seguente:

1. L'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio I: supporto all'Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; supporto e consulenza giuridica agli uffici per la predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza dell'Ispettorato; comunicazione istituzionale; relazioni sindacali;

Ufficio II: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici centrali, periferici e dai laboratori; organizzazione e funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione del Comitato previsto di cui al successivo articolo 4;

Ufficio III: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; relazioni con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione del Comitato di cui al successivo articolo 5;

Ufficio IV: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori nei vari settori merceologici; monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; direzione del Laboratorio di Roma di cui al successivo articolo 3;

Ufficio V: attività di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; analisi del fabbisogno di formazione ed aggiornamento professionale del personale; programmazione di attività formative e organizzazione dei relativi corsi;

Ufficio VI: trattamento giuridico ed economico del personale in servizio ed in quiescenza, e relativo contenzioso; reclutamento del personale e relativo contenzioso; mobilità; conto annuale delle spese sostenute per il personale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; gestione dell'anagrafe delle prestazioni;

Ufficio VII: affari generali; bilancio dell'Ispettorato e gestione dei relativi capitoli; tenuta della contabilità analitica; attività contrattuale; servizi di economato; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato; coordinamento della gestione e della manutenzione dei beni dell'Ispettorato; attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori;

Ufficio VIII: irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso;

Ufficio IX: vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; controllo di gestione.».

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, e' sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale:

Ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; sedi distaccate: Asti e Genova;

Ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia; - sede distaccata: Brescia;

Ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all'Adige;

Ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna; sede distaccata: Modena;

Ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulla regione Toscana; sede distaccata: Pisa;

Ufficio di Ancona, avente competenza territoriale sulle regioni Marche e Umbria; sede distaccata: Perugia;

Ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo; sede distaccata: Pescara;

Ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata; sedi distaccate: Salerno, Potenza e Campobasso;

Ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia; sede distaccata: Lecce;

Ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;

Ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia; sede distaccata: Catania;

Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.».

Art. 3.

L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, e' sostituito dal seguente:«1. Presso l'Ispettorato centrale repressione frodi operano i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale:

Laboratorio di Modena, con sezione distaccata in Genova;

Laboratorio di Conegliano Veneto, con sezione distaccata in Milano;

Laboratorio di Perugia, con sezione distaccata in Cagliari;

Laboratorio di Salerno, con sezione distaccata in Bari;

Laboratorio di Catania.

2. E' istituito presso l'Amministrazione centrale un laboratorio di livello non dirigenziale, con sede in Roma, che si avvarra' delle risorse strumentali in dotazione al laboratorio di Roma previsto nell'ambito dell'organizzazione generale di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1986.».

Art. 4.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' data attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2004

Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 32